

REGIONE VENETO – ULSS 20 VERONA

Coordinamento consultori

FAMIGLIA, MINORI, SOGGETTI DEBOLI

AGGIORNAMENTI 2016

Modulo 1 di 2

- » **Le unioni civili delle persone dello stesso sesso**
- » **la disciplina delle convivenze di fatto**
- » **Obblighi degli alimenti e di assistenza familiare alla luce delle nuove normative su famiglia, unioni civili e convivenze di fatto**

Avv. Ernesto Mancini
ernesto.mancini@hotmail.it
Verona, 14 aprile 2016

Indice delle slide

- » **Le unioni civili delle persone dello stesso sesso (slide da 4 a 31)**
- » **la disciplina delle convivenze di fatto (slide da 32 a 46)**
- » **obblighi degli alimenti e di assistenza familiare alla luce delle nuove normative su famiglia, unioni civili e convivenze di fatto (slide da 47 a 54)**

**Le unioni civili delle persone dello stesso sesso
(slide da 4 a 31)**

- **REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE**
- **Testo approvato dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016. Attualmente all'esame della Camera dei deputati.**
- **Art. 1.**
- **1. La presente legge istituisce**
- **A) l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.....**
- **B)e reca la disciplina delle convivenze di fatto.**
- **ARTICOLO N.2 COSTITUZIONE**
- [I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- **ARTICOLO N.3 COSTITUZIONE**
- [I] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- [II] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

- **La dichiarazione**

- 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante **dichiarazione** di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

- **La registrazione**

- 3. L'ufficiale di stato civile provvede alla **registrazione** degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

- **La certificazione**

- 9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i **dati anagrafici** delle parti, l'indicazione del loro **regime patrimoniale** e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza **dei testimoni**.

- **Cognome comune**

- 10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, **un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi**. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

- **DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALL'UNIONE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO**

- 11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le **parti**
- a) acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
- b) dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco **all'assistenza morale** e materiale e alla **coabitazione**.
- c) Entrambe le **parti** sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire **ai bisogni comuni**.
- 12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita **familiare** e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- **CONFRONTO CON I DIRITTI E DOVERI DEL MATRIMONIO COME PREVISTO NEL CODICE CIVILE**

- **articolo n.143 Codice civile -Diritti e doveri reciproci dei coniugi .**
- [I]. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
- [II]. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla **fedeltà**, **all'assistenza morale** e materiale, alla collaborazione nell'interesse della **famiglia** e alla coabitazione
- [III]. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della **famiglia**

- **REGIME PATRIMONIALE DELLE UNIONI CIVILI**

- 13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, **è costituito dalla comunione dei beni.**

- omissis

- Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

- sezione II del fondo patrimoniale,
- sezione III della comunione legale,
- sezione IV della comunione convenzionale,
- sezione V del regime di separazione dei beni,
- sezione VI dell'impresa familiare



Vedi slide successive

• **IL FONDO PATRIMONIALE**

• **ARTICOLO N.167 Costituzione del fondo patrimoniale.**

- [I]. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Omissis

• **ARTICOLO N.168 Impiego ed amministrazione del fondo .**

- [I]. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
- [II]. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
- [III]. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

• **ARTICOLO N.170 Esecuzione sui beni e sui frutti**

- [I]. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

- **COMUNIONE LEGALE**

- La comunione dei beni è, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).
- Per effetto della comunione legale ogni bene acquisito o facente parte del patrimonio familiare spetta **al 50%** tra i coniugi a prescindere da quanto ciascuno dei due coniugi abbia contribuito per tale acquisizione.
- . A questo tipo di regime si può derogare scegliendo **la separazione dei beni** che può essere fatta nell'atto di matrimonio o successivamente mediante atto pubblico.

- **COMUNIONE CONVENZIONALE**

- La deroga può essere fatta anche mediante comunione convenzionale nella quale si stabiliscono **diverse quote** di comunione rispetto a quella legale del 50%


- **SEPARAZIONE DEI BENI.**

- [I]. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio

- **L'IMPRESA FAMILIARE - ARTICOLO N.230 bis Codice civile**
- [I]. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251 ss., 2549], il familiare che presta in modo continuativo la **sua attività di lavoro** nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto
 - -- al **mantenimento** secondo la condizione patrimoniale della famiglia
 - -- di **partecipare agli utili** dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
 - -- anche in ordine **all'avviamento**, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
- Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, **a maggioranza**, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi
- [II]. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [37 Cost.].
- [III]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [76 ss.]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
- IV – V – VI omissis

- **CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI**

- 14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è **causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte**, il giudice, su istanza di parte, può adottare **con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.**



- **ARTICOLO N.342 TER CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE**

- Ordine di cessazione della condotta e allontanamento
- [I]. Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice
- ----- **ordina** al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
- ----- **dispone** l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
- -----**prescrivendogli** altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

- **Intervento dei servizi sociali – assegno periodico**
- [II]. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra
- **l'intervento dei servizi sociali** del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il **sostegno e l'accoglienza** di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- **il pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma **sia versata direttamente** all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
- **Durata dell'ordine di protezione**
- [III]. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario (2).
- **Modalità di attuazione**
- [IV]. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
- (1) Articolo inserito dall'art. 2 l. 4 aprile 2001, n. 154.
- (2) La durata dell'ordine di protezione è stata portata da sei mesi ad un anno, dall'art. 10 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

- **Amministrazione di sostegno – interdizione – inabilitazione**
- 15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare **preferisce, ove possibile, la parte** dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere **promosse** anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

- **Violenza**

- 16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

- **Reversibilità**

- 17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

- **Prescrizione**

- 18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

- **Applicazione delle norme del codice civile**
- 19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile,.....omissis
- Ndr: il titolo XIII del libro primo del codice civile riguarda **la disciplina dell'obbligo degli alimenti** (si veda più avanti nella presente dispensa) .

TUTELA DIRITTI E ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UNIONE CIVILE

- 20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,
- **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio**
- **e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi,**
- **si applicano**
- **anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**
- **ADOZIONI**
- La disposizione di cui al periodo precedente **non si applica** alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) . Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

- **ARTICOLO N.570 CP VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE.**

- [I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (1) o alla **qualità di coniuge**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

- [II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del **coniuge**;

- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o **al coniuge**, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].

- [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).

- [IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- 1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

- (2) Il riferimento al pupillo deve intendersi superato a seguito della soppressione dell'istituto della tutela legale: v. sub art. 564.

- (3) Dopo le innovazioni apportate dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, che non fa più menzione della separazione per colpa, v. artt. 1512 e 1561-3 c.c., ove è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.

- (4) Comma inserito dall'art. 90 l. 24 novembre 1981, n. 689.

- competenza: Trib. Monocratico, arresto: non consentito, fermo: non consentito, custodia cautelare in carcere: non consentita, altre misure cautelari personali: v. art. 282-bis, comma 6, e 384-bis c.p.p.

- procedibilità: a querela di parte, salvo nei casi previsti dal comma 3

- 21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso **si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.**



- LIBRO SECONDO (delle successioni) TITOLO I CODICE CIVILE (disposizioni generali sulle successioni)
- Capo III dell'indegnet 
- Capo X dei legittimari


- LIBRO SECONDO (delle successioni) TITOLO II CODICE CIVILE (delle successioni legittime (parenti, coniuge, stato))

- LIBRO SECONDO (delle successioni) TITOLO IV CODICE CIVILE
- Capo II della collazione,
- Capo V bis del patto di famiglia

- **SCIoglimento dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso**

- 22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
- 23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

- Art. 3.



- 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
 - 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è **stato condannato**, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
 - a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
 - c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio
 - d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (3).
 - omissis

- 2) nei casi in cui:
- a) l'altro coniuge è stato **assolto per vizio totale di mente** da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) omissis
- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per **estinzione del reato**, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per **incesto** si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha **ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio**;
- ~~f) il matrimonio non è stato consumato;~~
- ~~g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (8).~~

- **VOLONTA DI SCIoglimento**

- 24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando **le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.** In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
- 25. omissis

- **RETTIFICAZIONE DI SESSO**

- 26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- 27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- **Disposizioni varie**
- **32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».**
- ARTICOLO N.86 Libertà di stato.
- [I]. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente [65, 116 2, 117, 124; 556 c.p.].
- **33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».**
- ARTICOLO N.124 Vincolo di precedente matrimonio.
- [I]. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge [86, 117; 556 c.p.]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [34 c.p.c.].

- 34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le **disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).**
- 35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a **decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

CAUSE IMPEDITIVE

- 4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - *a)* la sussistenza, per una delle parti, di un **vincolo** matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - *b)* l'interdizione di una delle parti per **infermità di mente**; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - *c)* la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui **all'articolo 87, primo comma, del codice civile**; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
 - *d)* la condanna definitiva di un contraente **per omicidio consumato o tentato** nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

- 5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la **nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
- 6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

IMPUGNAZIONI

- 7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui **consenso è stato estorto** con violenza o determinato da **timore** di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di **errore sull'identità della persona** o di **errore essenziale su qualità personali dell'altra parte**. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
 - *a)* l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
 - *b)* le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
- 8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

- **DECRETI DELEGATI**

- 28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni **dell'ordinamento dello stato civile** in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
 - b) modifica e riordino delle **norme in materia di diritto internazionale privato**, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
- 29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
- 31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

- **NORMA NON APPROVATA DAL SENATO SULLE ADOZIONI NELLE UNIONI CIVILI**

- **Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184-ADOZIONE)**

- 1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:
- «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

- **Art. 44.**

- 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre (1);
- **b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;**
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli [legittimi] (2).
- 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (3) (4).

PANORAMA EUROPEO SULLE UNIONI CIVILI E L'ADOZIONE DA PARTE DI COPPIE OMOSESSUALI –

LINK UTILE:

- <http://www.panorama.it/news/esteri/unioni-civili-stepchild-e-adozioni-gay-cosi-funziona-in-europa/>

- **DIRITTO COMPARATO EUROPEO – STRALCIO DALLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL 21 LUGLIO 2015 - RICORSI NN. 18766/11 E 36030/11 - OLIARI E ALTRI C. ITALIA**

-omissis.....**B. Il diritto e la prassi comparati ed europei**

- 1. Il materiale di diritto comparato

- 53. Il materiale di diritto comparato a disposizione della Corte sull'introduzione di forme ufficiali di unione non matrimoniale negli ordinamenti giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa (CoE) dimostra che **undici paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) riconoscono il matrimonio omosessuale [2].**

- 54. **Diciotto Stati membri (Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria) autorizzano qualche forma di unione civile per le coppie omosessuali.** In alcuni casi tale unione può conferire tutti i diritti e gli obblighi applicabili all'istituto del matrimonio, ed è pertanto del tutto uguale al matrimonio tranne che nella denominazione, come per esempio a Malta. Inoltre in data 9 ottobre 2014 anche l'Estonia ha riconosciuto giuridicamente le unioni omosessuali promulgando la legge sulle unioni registrate, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016. Il Portogallo non possiede una forma ufficiale di unione civile. La legge riconosce tuttavia le unioni civili [3] di fatto, che hanno effetto automatico e non richiedono che la coppia compia alcun passo formale per il riconoscimento. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda avevano previsto l'unione registrata in caso di unione omosessuale, ma essa è stata abolita a favore del matrimonio omosessuale.

- **55. Ne consegue che fino ad oggi ventiquattro paesi dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa hanno già promulgato una legislazione che permette alle coppie omosessuali di far riconoscere giuridicamente la loro relazione come un matrimonio civile o come una forma di unione civile o di unione registrata.**
- omissis

**la disciplina delle convivenze di fatto
(slide da 32 a 46)**

- **DELLA CONVIVENZA DI FATTO -**
- **Definizione**
- 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto»
- A) due persone maggiorenni unite stabilmente da legami **affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,**
- B) non vincolate da rapporti di
 - parentela
 - affinità
 - adozione
 - da matrimonio
 - da un'unione civile

- **Accertamento della stabile convivenza**
- 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» .



- **Art. 4. Famiglia anagrafica** 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.
- **Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche** 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili (delle dichiarazioni anagrafiche - ndr) di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; **b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;** c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. - omissis

- **RECIPROCA ASSISTENZA**
- **Diritti in caso di detenzione**
- 38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (visita, colloquio, permessi, ecc.)
- **Diritti in caso di malattia**
- 39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- 40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - *a)* in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- **Diritti in caso di morte**
- *b)* in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- 41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

- **PERMANENZA NELLA CASA DI COMUNE RESIDENZA E SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**
- 42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza **il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.** Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
- 43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite **cessi di abitare** stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
- 44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di **succedergli nel contratto.**
- 45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione **di alloggi di** edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

- **DIRITTI DEL CONVIVENTE NELL'ATTIVITA' DI IMPRESA**

- 46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'**articolo 230-bis** è aggiunto il seguente:

- «Art. 230-ter. - (*Diritti del convivente*). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una **partecipazione agli utili** dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché **agli incrementi dell'azienda**, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto **di società o di lavoro subordinato**».

- ARTICOLO N.230 bis Impresa familiare .

- [I]. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251 ss., 2549], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost.].omissis

- **ALTRI DIRITTI**

- **Diritto alla conoscenza nei casi di domanda interdizione /inabilitazione**

- 47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

- ARTICOLO N.712 Forma della domanda.

- [I]. La domanda per interdizione [414 c.c.] o inabilitazione [415 c.c.] si propone con ricorso [125; 417 c.c.] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [28; 43 c.c.].

- [II]. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge,dei parenti entro il quarto grado [76 c.c.], degli affini entro il secondo grado [78 c.c.] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [424 c.c.].

- **Legittimazione alle nomine per la protezione dell'altro convivente**

- 8. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

- **Risarcimento del danno da responsabilità civile**

- 49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

- **CONTRATTO DI CONVIVENZA**
- **Facoltà di stipula**
- 50. I conviventi di fatto **possono** disciplinare **i rapporti patrimoniali** relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
- **Forma**
- 51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- **Copia al comune di residenza**
- 52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

- **Contenuto**

- 53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
 - a) l'indicazione della residenza;
 - b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

- **Regime patrimoniale**

- 54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

- **Trattamento dati**

- 55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

- **Termine e condizioni**

- 56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

- **CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

- 57. Il contratto di convivenza è affetto da **nullità insanabile** che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - *a)* in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - *b)* in violazione del comma 36 (parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile – ndr)
 - *c)* da persona minore di età;
 - *d)* da persona interdetta giudizialmente;
 - *e)* in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. (omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro – ndr)
- **Sospensione degli effetti del contratto.**
 - 58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

- **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

- 59. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - *a)* accordo delle parti;
 - *b)* recesso unilaterale;
 - *c)* matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - *d)* morte di uno dei contraenti.

- **Forme**

- 60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera *c)*, il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

- **RECESSO UNILATERALE**

- 61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a **notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto**. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare **l'abitazione**.

- **Nuovo matrimonio o unione civile**

- 62. Nel caso di cui alla lettera *c*) del comma 59, il contraente che ha contratto **matrimonio o unione civile** deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

- **Contraente deceduto**

- 63. Nel caso di cui alla lettera *d*) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del **contraente deceduto** devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

- **NORME APPLICABILI**

- 64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
- «Art. 30-bis. - (*Contratti di convivenza*). -- 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
- 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

- **ALIMENTI**

- **Presupposti**

- 65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e **gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.**

- **Durata**

- In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile.

- Art. 438 cc Misura degli alimenti.:

- [I]. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

- [II]. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale . omissis

- **Ordine degli obbligati ed art. 433 codice civile**

- Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempito con precedenza sui fratelli e sorelle.

- **COPERTURA FINANZIARIA**

- 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 della presente legge, valutati complessivamente **in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:**
 - a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- omissis

- » **obblighi degli alimenti e di assistenza familiare alla luce delle nuove normative su famiglia, unioni civili e convivenze di fatto (slide da 47 a 54)**

- **ARTICOLO N.433 CODICE CIVILE**

- **Persone obbligate**

- [I]. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
 - 1) il coniuge
 - 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
 - 4) i generi e le nuore;
 - 5) il suocero e la suocera;
 - 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

- Corte appello Milano 01/03/2002
- Nel concetto di alimenti ex art. 433 c.c. **rientra l'attività di assistenza, intesa come prestazione personale di supporto globale al soggetto in stato di bisogno, in termini di presenza, di compagnia, di conforto e di affetto.** Detto concetto di supporto globale si deve però tradurre in una prestazione di materialità concreta non potendo coincidere con il concetto di "presenza", di "custodia" generica: si che eventuali limitazioni o "sacrifici" della libertà di vita sono conseguenza di un'autonoma scelta nell'adempimento di un dovere; scelta alla quale non può per ciò inerire un compenso in senso tecnico.

- **ARTICOLO N.570 CODICE PENALE VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE.**

- [I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (1) o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

- [II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge;

- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].

- [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).

- [IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- *Tribunale S.Maria Capua V., sez. I, 07/08/2014, n. 2586 Vedi sentenza*

- *VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa*

- *L'art. 570 c.p., con l'espressione 'mezzi di sussistenza' ha inteso far riferimento ai mezzi strettamente necessari per la soddisfazione delle elementari esigenze di vita, individuabili nel vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, gas, riscaldamento, istruzione dei figli, mezzi di trasporto etc.*

- *Trattasi di un concetto diverso e più limitato rispetto a quello civilistico di 'alimenti' che comprende invece tutte le varie esigenze di vita ed è fondato sulla valutazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi. Precisato nei termini anzidetti il concetto di mezzi di sussistenza, ai fini della configurabilità della fattispecie penalmente rilevante devono concorrere sia la disponibilità 49 risorse sufficienti da parte dell' obbligato, sia un effettivo stato al bisogno del soggetto passivo.*

- **ARTICOLO N.438 CC**
- **Misura degli alimenti.**

- [I]. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in **istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.**
- [II]. Essi devono essere assegnati in **proporzione** del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [660].
- [III]. **Il donatario** non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

- **ARTICOLO N.441 CC - Concorso di obbligati.**
- [I]. Se più persone sono **obbligate nello stesso grado** alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [446].
- [II]. Se le persone chiamate in **grado anteriore** alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in **grado posteriore**.
- [III]. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede **l'autorità giudiziaria** secondo le circostanze.

- **ARTICOLO N.443 CC**
- **Modo di somministrazione degli alimenti.**
- [I]. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un **assegno alimentare** corrisposto in periodi anticipati, o **accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto** [1285].
- [II]. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].
- [III]. In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, **salvo il regresso verso gli altri** [1299].

- **ARTICOLO N.446 CC Assegno provvisorio.**
- [I]. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri

- **Autorità: Tribunale Modena 15/12/2011**
- **Classificazioni: ALIMENTI (aiuti per vivere ai parenti bisognosi) - In genere**
- Il diritto agli alimenti (art. 433 e ss. c.c.) non è suscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), dato che ciò altererebbe funzione e natura strettamente personale dell'obbligazione alimentare (Nel caso di specie, una Casa di Cura e Riposo, ove era ricoverata un'anziana indigente, aveva agito nei confronti dei familiari di questa, quali obbligati agli alimenti, per il pagamento della retta. In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice ha rigettato la domanda).
- **Autorità: Tribunale Verona 14/05/1996**
- La preminenza dell'intervento pubblico per il soddisfacimento dei bisogni previdenziali ed assistenziali del cittadino, in quanto finalizzata all'attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà, esclude per l'ente pubblico la possibilità di esercitare l'azione di rivalsa per le prestazioni erogate, cui l'ente stesso sia tenuto comunque nei confronti del cittadino, senza che possano rilevare i principi e le norme sull'azione surrogatoria e sull'arricchimento senza causa, e ciò, sia perché, quanto alla prima, l'unico soggetto legittimato a richiedere gli alimenti è il soggetto in stato di bisogno, e, quanto al secondo, non sorge alcun obbligo di pagamento per il parente tenuto agli alimenti finché non vi sia un'espressa richiesta del beneficiario, sia ancora perché gli istituti che presiedono alla disciplina delle prestazioni assistenziali e degli obblighi alimentari stanno su piani diversi e sono tra loro indipendenti e separati. Va pertanto respinta la domanda di rivalsa proposta da un comune, che abbia erogato prestazioni assistenziali in favore di una coppia di anziani, nei confronti dei figli di quest'ultima, sul presupposto che tali prestazioni potessero ricomprendersi nell'obbligo alimentare verso i genitori ed assolto, in vece di costoro, dall'ente pubblico.

• GRAZIE PER L'ATTENZIONE